

COMUNE DI BRUGHERIO

Provincia di Monza e della Brianza



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 95 del 25 Ottobre 2002
Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 07 del 22 Febbraio 2008
Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 45 del 20 Aprile 2009
Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 111 del 15 Dicembre 2014
Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 29 Gennaio 2016
Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 35 del 09 Aprile 2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 Regolamento. Finalità.....	4
ART. 2 Interpretazione del Regolamento.....	4
ART. 3 Durata in carica del Consiglio.....	4
ART. 4 La sede delle sedute.....	4
CAPO II IL PRESIDENTE.....	5
ART. 5 Presidenza delle sedute.....	5
ART. 6 Compiti e poteri del Presidente.....	5
ART. 7 Ufficio di Presidenza	
5	
CAPO III I GRUPPI CONSILIARI.....	5
ART. 8 Costituzione.....	5
ART. 9 Conferenze dei capigruppo.....	6
CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	7
ART. 10 Costituzione e composizione.....	7
ART. 11 Presidenza e convocazione delle commissioni.....	7
ART. 12 Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.....	8
ART. 13 Funzioni delle commissioni consiliari permanenti.....	8
ART. 14 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti Verbale delle sedute Pubblicità dei lavori.....	9
CAPO V COMMISSIONI TEMPORANEE.....	9
ART. 15 Commissioni d'indagine, di inchiesta e di garanzia.....	9
ART. 16 Commissioni temporanee di studio.....	10
CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....	11
ART. 17 Designazione e funzioni.....	11
PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI.....	11
CAPO I NORME GENERALI.....	11
ART. 18 Riserva di legge.....	11
CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....	11
ART. 19 Entrata in carica. Convalida.....	11
ART. 20 Dimissioni.....	12
ART. 21 Decadenza e rimozione dalla carica.....	12
ART. 22 Sospensione dalle funzioni.....	13
CAPO III DIRITTI.....	13
ART. 23 Diritto d'iniziativa.....	13
ART. 24 Diritto di presentazione di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	14
ART. 25 Richiesta di convocazione del Consiglio.....	15
ART. 26 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	16
CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	16
ART. 27 Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	16
ART. 28 Divieto di mandato imperativo.....	16
ART. 29 Partecipazione alle sedute.....	16
ART. 30 Astensione obbligatoria.....	17
ART. 31 Responsabilità personale. Esonero.....	17
CAPO V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	17
ART. 32 Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco.....	17
ART. 33 Nomine e designazioni di consiglieri comunali.....	18
ART. 34 Funzioni rappresentative.....	18
PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	18
CAPO I CONVOCAZIONE.....	18
ART. 35 Competenza.....	18
ART. 36 Convocazione.....	18
ART. 37 Ordine del giorno.....	19
ART. 38 Avviso di convocazione. Consegna. Modalità.....	19
ART. 39 Avviso di convocazione: consegna e termini.....	20
ART. 40 Ordine del giorno Pubblicazione e diffusione.....	20
CAPO II ORDINAMENTO DELLE SEDUTE.....	21
ART. 41 Deposito degli atti.....	21
ART. 42 Sedute di prima convocazione.....	21

ART. 43 Sedute di seconda convocazione.....	22
CAPO III PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE.....	23
ART. 44 Sedute pubbliche.....	23
ART. 45 RegISTRAZIONI audio e video.....	23
ART. 46 Sedute segrete.....	23
ART. 47 Sedute «aperte».....	23
CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	24
ART. 48 Comportamento dei consiglieri.....	24
ART. 49 Ordine della discussione.....	24
ART. 50 Comportamento del pubblico.....	24
ART. 51 Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	25
CAPO V ORDINE DEI LAVORI.....	25
ART. 52 Ordine di trattazione degli argomenti.....	25
ART. 53 Comunicazioni del sindaco.....	26
ART. 54 Discussione proposte di deliberazione. Norme generali.....	26
ART. 55 Questione pregiudiziale e sospensiva.....	27
ART. 56 Fatto personale.....	27
ART. 57 Termine della seduta.....	27
CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. VERBALE.....	28
ART. 58 La partecipazione del segretario alla seduta.....	28
ART. 59 Il verbale della seduta. Redazione e firma.....	28
PARTE IV LE DELIBERAZIONI.....	28
CAPO I LE DELIBERAZIONI.....	28
ART. 60 Verbale – Deposito – Rettifica Approvazione.....	28
ART. 61 Forma e contenuti.....	29
ART. 62 Approvazione Revoca Modifica.....	29
CAPO II LE VOTAZIONI.....	30
ART. 63 Modalità generali.....	30
ART. 64 votazione in forma palese.....	31
ART. 65 votazione per appello nominale.....	31
ART. 66 votazioni segrete.....	31
ART. 67 Esito delle votazioni.....	32
ART. 68 Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	32
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI.....	33
ART. 69 Entrata in vigore.....	33
ART. 70 Diffusione.....	33
PARTE VI APPENDICE	
ART. 1 Oggetto.....	34
ART. 2 Modalità di riunione.....	34
ART. 3 Videoconferenze della Giunta.....	34
ART. 4 Videoconferenza delle Commissioni permanenti.....	34
ART. 5 Videoconferenze e diffusione del Consiglio.....	35
ART. 6 Dei lavori.....	35
ART. 7 Tutela della privacy.....	35
ART. 8 RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza.....	35
ART. 9 Entrata in vigore.....	36

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2 Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale.

ART. 3 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4 La sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio comunale stabilisce che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II IL PRESIDENTE

ART. 5 Presidenza delle sedute

1. La presidenza delle sedute del Consiglio comunale è svolta dal consigliere anziano in seno all'organo nella prima seduta fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

ART. 6 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

ART. 7 Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti.
2. Il Presidente del Consiglio delega le funzioni vicarie ad uno dei componenti.
3. I due Vice Presidenti avranno il compito di sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Ove anche i due Vice Presidenti siano assenti od impediti, le funzioni verranno assunte dal consigliere anziano.
4. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno due componenti. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale e collabora con il Presidente nei compiti preparatori dei lavori del Consiglio, organizza l'attività del Consiglio e si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio, valuta altre questioni che il Presidente ritenga di sottoporre al giudizio dell'Ufficio.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già presenti in Consiglio Comunale, costituisce il gruppo misto e acquisisce le prerogative spettanti ad un capogruppo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi confluiscono nel predetto gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale da parte dei consiglieri interessati.
6. Un Gruppo Consiliare può cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa nel caso di modifica, attuata in sede nazionale, della formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituitasi. I consiglieri che eventualmente non aderiscono a tale gruppo possono costituire un ulteriore nuovo gruppo a condizione che detto nuovo gruppo si sia costituito anche in uno dei due rami del Parlamento Italiano. Detti consiglieri non possono in alcun modo fare riferimento a partiti o movimenti che erano già presenti nel panorama politico locale o nazionale all'epoca delle ultime elezioni e che non si sono presentati o non hanno ottenuto seggi durante l'ultima consultazione locale.
7. I consiglieri dei gruppi che intendono mutare la denominazione, devono presentare apposita dichiarazione sottoscritta al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 9 Conferenze dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, composta dal Presidente del consiglio e dai capigruppo consiliari, è organo consultivo del Presidente del consiglio, e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. Ciascun componente della Conferenza dei capigruppo, nel caso di votazione, si esprime con voto ponderale, avuto riguardo alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza, presente in Consiglio comunale.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e conferite dal consiglio comunale con apposite deliberazioni. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrate, nel caso sia necessario, dal Presidente del consiglio al Consiglio Comunale.
4. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Viene assistito dal Segretario Comunale o da un suo delegato per la redazione del verbale sintetico delle riunioni. Della convocazione viene data comunicazione anche al Sindaco.
La documentazione necessaria è inviata preferibilmente in formato elettronico.
5. In caso di impedimento i Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo, dandone preventivo avviso all'ufficio di Presidenza; della data della Conferenza viene sempre fatta comunicazione al Sindaco e possono, altresì, essere invitati anche i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

6. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi ed ai consiglieri che vi fanno parte quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 10 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite, secondo criteri di proporzionalità tra maggioranza e minoranza, da consiglieri comunali nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. Ciascun membro della Commissione si esprime con voto ponderale, avuto riguardo alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza, presente in Consiglio comunale.
4. In caso di impedimento temporaneo, ciascun commissario può delegare un altro consigliere del proprio gruppo tempestivamente e non oltre l'avvio dei lavori della Commissione.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, la maggioranza o la minoranza, a seconda dell'appartenenza del consigliere da sostituire, designa un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e gli Assessori competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i dirigenti o i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

ART. 11 Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti secondo il criterio ponderale. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, come la commissione Bilancio, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espressione dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ed è tenuta a riunirsi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta preferibilmente mediante posta elettronica di almeno un terzo dei componenti assegnati, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte per via telematica e devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si tiene la riunione, oltre che

dell'ordine del giorno da trattare, completo di documentazione necessaria, da recapitarsi ai componenti della commissione preferibilmente tramite posta elettronica, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri comunali, ai presidenti delle Consulte di Quartiere ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione della quale viene inviato l'ordine del giorno. La convocazione viene inoltre affissa all'albo pretorio.

ART. 12 Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente, solo nel caso in cui si proceda a votazione, è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica, contati in modo ponderale avuto riguardo alla consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza, presente in consiglio comunale.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune .
3. Il sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni, a maggioranza dei componenti partecipanti alla riunione, possono invitare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale. Gli organismi associati invitati avranno facoltà di parola solo se invitati dal Presidente della Commissione e dovranno limitarsi ad esprimere un parere tecnico sull'argomento trattato.

ART. 13 Funzioni delle commissioni consiliari permanenti.

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale. Le commissioni esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le commissioni esaminano preventivamente le proposte delle deliberazioni consiliari e formulano in particolare:
 - a) analisi di piani, programmi, regolamenti, atti generali e di indirizzo;
 - b) valutazioni dei rendiconti ed altri atti di controllo della gestione del comune, delle istituzioni , aziende ed enti dipendenti
 - c) indagini conoscitive su problemi di competenza consiliare e di interesse per la comunità locale;
 - d) proposte su argomenti di competenza consiliare da segnalare al sindaco e alla giunta, che decidono sull'ulteriore sviluppo ed istruttoria, dandone comunicazione al presidente della commissione.
3. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire

alla seduta il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Qualora non sia possibile individuare la competenza prevalente di una Commissione su un determinato argomento, ovvero ragioni di opportunità lo richiedano, si può prevedere la discussione in due o più Commissioni, che possono riunirsi in forma congiunta. In tal caso, qualora le Commissioni si riuniscano congiuntamente, la Presidenza spetta al più anziano di età. Ove una delle Commissioni sia di controllo, la Presidenza spetta a quella di controllo. Della riunione viene redatto un unico processo verbale da parte del segretario di una delle Commissioni, sottoscritto da tutti i Presidenti partecipanti alla riunione.
5. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte di deliberazione vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale, il quale le trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti, la proposta di deliberazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria; se i pareri sono (in tutto od in parte) contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio comunale alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 14 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti Verbale delle sedute Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della commissione e depositato con gli atti della seduta. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle sedute delle commissioni sono trasmesse preferibilmente per via telematica al sindaco, al segretario comunale, al presidente del consiglio ed a tutti i consiglieri comunali di norma entro una settimana dalla data della riunione e devono essere depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

Capo V COMMISSIONI TEMPORANEE

ART. 15 Commissioni d'indagine, di inchiesta e di garanzia

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine su argomenti di particolare interesse o di inchiesta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai revisori dei conti, con il compito di indagare su particolari questioni, ricercare le cause e proporre provvedimenti idonei a far cessare o eliminare

cause di cattivo o non efficace o non corretto funzionamento di uffici o servizi del Comune.

2. Il Consiglio comunale può inoltre costituire commissioni temporanee di garanzia di tipo preventivo, aventi per oggetto situazioni, persone, cose che sono rappresentate o di cui si fanno interpreti le singole e distinte opposizioni o minoranze.
3. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'attività e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore e il Presidente deve essere scelto nell'ambito dei consiglieri di minoranza.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi, fermo restando la tutela della privacy di persone eventualmente interessate dall'inchiesta.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei revisori, del segretario comunale, dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
6. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore della stessa commissione.
7. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che l'organo competente dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio conclude la propria attività ed è sciolta.
10. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati alla Segreteria generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 16 Commissioni temporanee di studio

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

3. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. È riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.
5. Per quanto riguarda le convocazioni, il funzionamento e la verbalizzazione delle commissioni speciali e temporanee, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti.
6. I lavori delle commissioni temporanee di studio non prevedono alcun tipo di compenso, se non espressamente deliberato dal Consiglio Comunale.

Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 17 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ogni seduta consiliare in cui sia prevista votazione in forma segreta, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Norme generali

ART. 18 Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e lo status dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.

Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.19 Entrata in carica. Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima seduta successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 55 e seguenti del Dlgs. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 55 e seguenti del Dlgs. 267/2000.

ART. 20 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 21 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del sindaco) interessato, ai sensi del Dlgs. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Dlgs. 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 59 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente, o in sua mancanza uno dei due Vice Presidenti, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute deliberative di una sessione senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con

deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.u. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 22 Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui agli artt. 59 e 142 del Dlgs 267/2000.
2. Il Presidente, o in sua mancanza uno dei due Vice Presidenti, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, entro dieci giorni convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del Dlgs 267/2000, il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo III DIRITTI

ART. 23 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del Dlgs 267/2000. Il segretario comunale

esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, nei due giorni precedenti quello della seduta, salvo diversi termini previsti da altri regolamenti. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prime della seduta sono subito trasmesse dal Presidente al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso della seduta, il segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata senza discussione a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.
7. I tempi massimi per gli interventi per la trattazione degli emendamenti sono i seguenti:
 - 5 minuti per l'illustrazione da parte di uno dei proponenti firmatari;
 - 5 minuti per l'eventuale intervento del Sindaco o dell'Assessore;
 - 5 minuti per i singoli interventi di ogni consigliere che ne faccia richiesta.Segue votazione della proposta con dichiarazione di voto.

ART. 24 Diritto di presentazione di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i riflessi locali, nazionali od internazionali.
3. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
4. Alle interrogazioni il sindaco o l'assessore delegato competente per materia danno risposta scritta, entro 10 giorni dalla presentazione. Se il proponente richiede espressamente che la risposta sia data nel corso del Consiglio comunale, il Presidente provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio.
5. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco (o all'assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal sindaco (o dell'assessore delegato), il consigliere

richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, la quale - se presentata nel termine di dieci giorni antecedenti la data di convocazione del successivo Consiglio - verrà iscritta all'ordine del giorno di quella seduta, con diritto di prelazione rispetto ad altre interrogazioni, interpellanze, mozioni od ordini del giorno eventualmente presentati.

6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio senza dichiarazione di voto.
7. Gli ordini del giorno, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente, entro e non oltre le ore 12 antecedenti l'orario di convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima seduta del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, la presentazione, la discussione e l'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
8. I tempi massimi per gli interventi per la trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno sono i seguenti:
 - 10 minuti per l'illustrazione da parte di uno dei proponenti firmatari;
 - 10 minuti per l'eventuale intervento del Sindaco o dell'Assessore;
 - 5 minuti per i singoli interventi dei capigruppo o del consigliere delegato.Segue votazione della proposta senza dichiarazioni di voto.
I tempi massimi per gli interventi per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze sono i seguenti:
 - 5 minuti per la presentazione dell'interrogazione da parte di un solo sottoscrittore;
 - 5 minuti per l'intervento dell'Assessore per la risposta;
 - 1 minuto per l'eventuale replica da parte dell'interrogante;
 - 1 minuto per l'eventuale replica del sindaco o assessore.
9. Ogni consigliere può presentare per ogni seduta consiliare n. 1 tra o.d.g. e mozione e n. 1 tra interrogazione e interpellanza. In caso di presentazione di un numero di richieste superiore a quello previsto, le stesse verranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio - salvo diversa indicazione da parte del Presidente - seguendo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune.
10. Per la trattazione di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni si rispettano i tempi previsti nel prospetto allegato al presente regolamento.

ART. 25 Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il sindaco oppure almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il

suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 26 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 27 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Dlgs 267/2000.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per le sedute delle commissioni comunali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 82 del Dlgs 267/2000.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal Dlgs 267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 28 Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 29 Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari di cui è membro.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio, o al Presidente della commissione consiliare di cui è membro.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta del Consiglio comunale o della commissione consiliare deve, prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 30 Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare che sono tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 31 Responsabilità personale Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del Dlgs 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32 Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 33 Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 34 Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla Giunta comunale.

Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

ART. 35 Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

ART. 36 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi la seduta deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

ART. 37 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 38 Avviso di convocazione. Consegna. Modalità.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, e gli atti pertinenti alla carica vengono inviati ai consiglieri preferibilmente per posta elettronica certificata (PEC). Negli altri casi, l'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R o - previo accordo - di fax o posta elettronica. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli atti pertinenti alla carica,

esonero l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, e in caso di impossibilità dell'invio tramite PEC, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 39 Avviso di convocazione: consegna e termini

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
2. Ai fini della consegna della convocazione, il termine ultimo per la presentazione di argomenti per il Consiglio Comunale è la Conferenza dei capigruppo; per gli atti pervenuti successivamente, occorre fare riferimento al comma 6 del presente articolo.
3. Per le sedute straordinarie, l'invio dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima della riunione.
4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.
5. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere inviato almeno un giorno libero prima della riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto preferibilmente tramite PEC ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dalla seduta nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.
9. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 40 Ordine del giorno Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

ART. 41 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno della seduta e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, completo dei pareri previsti dalla legge. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione.

ART. 42 Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un numero corrispondente alla metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il sindaco, come previsto dall'art. 38, comma 2, Dlgs. 267/00.
2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Presidente. Quest'ultimo, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

ART. 43 Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 39.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere inviati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dalla seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta mantiene il carattere di «prima convocazione».

Capo III PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ART. 44 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al primo comma.

ART. 45 RegISTRAZIONI audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali sedute ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Brugherio. È possibile, previa autorizzazione da parte del Presidente, la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 46 Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza e dei comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nel dibattito di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, che l'argomento in oggetto venga trattato in seduta segreta, come ultimo punto, prima della chiusura della stessa seduta. In tale frangente il Presidente dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, il Segretario comunale, il Vicesegretario e il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 47 Sedute «aperte»

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la seduta «aperta» del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitate altre persone, interessate ai temi da discutere.
3. Durante le sedute «aperte» del Consiglio comunale possono essere adottati atti di indirizzo politico-amministrativo, mentre non possono essere adottati provvedimenti a carattere dispositivo o comunque atti contenenti impegni di spesa a carico del comune.

Capo IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 48 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possa offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare o meno la decisione del Presidente.

ART. 49 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I consiglieri partecipano alle sedute nei posti loro assegnati e parlano rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

ART. 50 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione

di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che, a giudizio del Presidente, interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, rechi disturbo allo stesso o sia offensivo per il decoro delle istituzioni.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
6. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 51 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici delle commissioni, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 59 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

ART. 52 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno, gli argomenti vanno iscritti come segue, salva diversa valutazione del Presidente del Consiglio:
 - ◆ Comunicazioni del Presidente (con approvazione del verbale delle sedute precedenti)
 - ◆ Comunicazioni del Sindaco
 - ◆ Ordini del giorno e mozioni
 - ◆ Proposte di delibera del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali
 - ◆ Interrogazioni
 - ◆ Interpellanze

3. Nel caso in cui alcuni degli atti indicati nel comma precedente pervengano al protocollo del comune dopo la conferenza dei Capigruppo e comunque in tempo utile ai fini del comma 6 dell'art. 39, sono inseriti in coda al Consiglio Comunale.
4. E' possibile prevedere delle sedute di consiglio unicamente dedicate a ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato durante la seduta su proposta del Presidente o su richiesta di un consigliere, in entrambi i casi previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
7. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 53 Comunicazioni del sindaco

1. Concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua al consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della giunta municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone per la manifestazione di sentimenti del consiglio di interesse locale o generale.
3. Ogni comunicazione, commemorazione o celebrazione deve essere esposta per una durata non superiore a cinque minuti.
4. Le comunicazioni del presidente e della giunta precedono quelle dei consiglieri.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a tre minuti.

ART. 54 Discussione proposte di deliberazione. Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti per presentare la dichiarazione di voto.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia, presentata mediante lettura la proposta di deliberazione, hanno facoltà di illustrarla in un tempo massimo di dieci minuti. Nel corso della trattazione dell'argomento presentato, possono poi intervenire solo per rispondere ad eventuali domande da parte di consiglieri.
5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, secondo le modalità previste dal comma 2. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito per l'intero gruppo.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

ART. 55 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 56 Fatto personale

1. Costituisce «fatto personale» l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

ART. 57 Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. I lavori vengono comunque sospesi e aggiornati, salvo diverso accordo, una volta concluso l'argomento in discussione alle ore 24.00.

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. VERBALE

ART. 58 La partecipazione del segretario alla seduta

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 59 Il verbale della seduta. Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vicesegretario e da altri impiegati della segreteria comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale anche esterno all'uopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal segretario comunale.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE DELIBERAZIONI

ART. 60 Verbale – Deposito – Rettifica Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio di segreteria.

ART. 61 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e - se necessario - contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
5. Il coordinamento tecnico del dispositivo ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del Dlgs 267/00 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 62 Approvazione Revoca Modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II LE VOTAZIONI

ART. 63 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - ◆ la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - ◆ le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi; emendamenti aggiuntivi. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - ◆ i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

 - ◆ per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - ◆ per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle

disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 64 Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese, dopo che il Presidente ha posto ai voti il provvedimento proposto, i consiglieri votano con modalità che permettano sia l'identificazione del votante che l'espressione di voto, individuando coloro che sono favorevoli, contrari e astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

ART. 65 Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 66 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - ◆ le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ◆ ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 67 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto o dal regolamento, una deliberazione non approvata non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula «il Consiglio ha approvato» oppure «il Consiglio non ha approvato».
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 68 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, comma 4, della legge n. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 70 Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai consiglieri comunali.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle sedute del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Parte VI-APPENDICE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni tradizionali “in presenza”.
2. Le riunioni tradizionali “in presenza” continuano ad essere normate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 2 – Modalità di riunione

1. La Giunta può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza di tutti i componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” ed altri in collegati da remoto in videoconferenza.
2. Il Consiglio si riunisce di norma in presenza presso la sala consiliare, con la partecipazione fisica di tutti i componenti. Può riunirsi anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto di tutti i componenti, solo limitatamente ai casi di comprovata situazione emergenziale, che sconsigliano la presenza fisica dei consiglieri.
3. Le Commissioni permanenti si riuniscono di norma in modalità tradizionale detta “in presenza”, che richiede la partecipazione fisica di tutti i componenti presso la sede municipale. Solo in caso di comprovata situazione emergenziale, su decisione del Presidente della Commissione, possono riunirsi con la partecipazione in videoconferenza di tutti i componenti, collegati da remoto.

Articolo 3 – Videoconferenze della Giunta

1. Le riunioni della Giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video.
2. Il Sindaco può invitare dirigenti, funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici.

Articolo 4- Videoconferenza delle Commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono pubbliche.
2. Nei casi eccezionali in cui i componenti si riuniscano in videoconferenza, i cittadini potranno assistere da remoto inoltrando apposita richiesta alla segreteria della commissione.
3. Di norma le sedute vengono registrate esclusivamente per finalità di verbalizzazione, fatto salvo eventuali diversi accordi tra i componenti di non procedere alla registrazione

Articolo 5 – Videoconferenze e diffusione del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio, fatte salve le eccezioni normate dal Regolamento del consiglio comunale, sono pubbliche.
2. Le riunioni in videoconferenza o in presenza sono registrate i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
Detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social- media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.). Le riunioni in presenza o videoconferenza possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

Articolo 6 – Dei lavori

1. Il Segretario svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il Segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 7 – Tutela della privacy

1. Il Presidente, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, e che, con riferimento alle sedute di Consiglio Comunale, i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video effettuata con finalità di pubblicizzazione deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata, pertanto rimane attiva la registrazione solo ai fini della verbalizzazione.

Articolo 8 – RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza

1. Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
3. Il Presidente del Consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.
4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico, salvo quanto previsto dall'art 45 del regolamento del Consiglio Comunale. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del Consiglio Comunale.